

<b>Testo vigente:</b>	<b>Proposta di modifica:</b>
<p>(omissis)</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 17</b></p> <p><b>Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti</b></p> <p>1. Sono esenti dall'applicazione della tassa:</p> <p>a) i locali e le aree occupati o detenuti dal Comune di Pisa;</p> <p>b) i locali adibiti ad abitazione occupati da nuclei familiari il cui indicatore ISEE non supera l'importo della pensione minima erogata dall'INPS agli ex lavoratori dipendenti di età superiore a 65 anni. In ogni caso l'unità immobiliare per cui si applica l'esenzione non deve essere catastalmente classificata o classificabile nelle categorie A/1, A/7, A/8, A/9 o A/10. Se tutti gli occupanti dichiarano di non percepire alcun reddito è richiesto il reddito ISEE degli eventuali nuclei familiari di appartenenza cui i singoli occupanti risultano a carico ai fini IRPEF;</p> <p>c) edifici, o loro parti, adibiti al culto dalle confessioni religiose riconosciute dallo Stato.</p> <p>2. La tassa è ridotta nei casi seguenti:</p> <p>a) qualora ricorrano tutti i presupposti di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo e l'indicatore ISEE non superi del 30 per cento la misura che darebbe luogo all'esenzione: riduzione del 60 per cento;</p> <p>b) per le utenze domestiche con occupanti ivi residenti in numero superiore a uno: riduzione del 4 per cento per ciascun occupante residente superiore al primo, fino ad un massimo del 16 per cento;</p> <p>c) per le utenze domestiche in cui risiedono nuclei familiari aventi un indicatore ISEE non superiore ad euro 25.000,00 che includono un portatore di handicap grave accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104: riduzione del 25 per cento della tariffa;</p> <p>d) per le utenze domestiche in cui risiedono esclusivamente persone di età superiore a 65 anni ed eventuali loro assistenti familiari, titolari di relativo contratto di lavoro, di qualsiasi età: riduzione nella misura di seguito indicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- riduzione del 20 per cento della tariffa se l'indicatore ISEE è uguale o minore di euro 20.000,00 e maggiore di euro 15.000,00;</li> <li>- riduzione del 35 per cento della tariffa se l'indicatore ISEE è uguale o minore di</li> </ul>	<p>(omissis)</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 17</b></p> <p><b>Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti</b></p> <p>1. Sono esenti dall'applicazione della tassa:</p> <p>a) i locali e le aree occupati o detenuti dal Comune di Pisa;</p> <p>b) i locali adibiti ad abitazione occupati da nuclei familiari il cui indicatore ISEE non supera l'importo della pensione minima erogata dall'INPS agli ex lavoratori dipendenti di età superiore a 65 anni. In ogni caso l'unità immobiliare per cui si applica l'esenzione non deve essere catastalmente classificata o classificabile nelle categorie A/1, A/7, A/8, A/9 o A/10. Se tutti gli occupanti dichiarano di non percepire alcun reddito è richiesto il reddito ISEE degli eventuali nuclei familiari di appartenenza cui i singoli occupanti risultano a carico ai fini IRPEF;</p> <p>c) edifici, o loro parti, adibiti al culto dalle confessioni religiose riconosciute dallo Stato.</p> <p>2. La tassa è ridotta nei casi seguenti:</p> <p>a) qualora ricorrano tutti i presupposti di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo e l'indicatore ISEE non superi del 30 per cento la misura che darebbe luogo all'esenzione: riduzione del 60 per cento;</p> <p>b) per le utenze domestiche con occupanti ivi residenti in numero superiore a uno: riduzione del 4 per cento per ciascun occupante residente superiore al primo, fino ad un massimo del 16 per cento;</p> <p>c) per le utenze domestiche in cui risiedono nuclei familiari aventi un indicatore ISEE non superiore ad euro 25.000,00 che includono un portatore di handicap grave accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104: riduzione del 30 per cento della tariffa;</p> <p>d) per le utenze domestiche in cui risiedono esclusivamente persone di età superiore a 65 anni ed eventuali loro assistenti familiari, titolari di relativo contratto di lavoro, di qualsiasi età: riduzione nella misura di seguito indicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- riduzione del 20 per cento della tariffa se l'indicatore ISEE è uguale o minore di euro 20.000,00 e maggiore di euro 17.000,00;</li> <li>- riduzione del 35 per cento della tariffa se l'indicatore ISEE è uguale o minore di</li> </ul>

<p>euro 15.000,00 e maggiore di euro 10.000,00;  - riduzione del 50 per cento della tariffa se l'indicatore ISEE è uguale o minore di euro 10.000,00;  e) per le utenze non domestiche utilizzate esclusivamente per attività non lucrative dalle organizzazioni di volontariato iscritte all'apposito albo regionale ai sensi delle vigenti disposizioni: riduzione del 33 per cento della tariffa;  f) per le utenze non domestiche della categoria 01 ("Musei, biblioteche, scuole, associazioni") utilizzate esclusivamente per attività non lucrative da enti appartenenti alle confessioni religiose riconosciute dallo Stato: riduzione del 33 per cento della tariffa;  g) per le utenze non domestiche appartenenti alla categoria 07 ("Alberghi con ristorante") o alla categoria 08 ("Alberghi senza ristorante") la cui superficie tassata è maggiore di m<sup>2</sup> 500: riduzione del 20 per cento per la quota parte di superficie tassata eccedente i m<sup>2</sup> 500.</p> <p>3. Le esenzioni e le riduzioni di cui al presente articolo devono essere richieste dal contribuente, ad eccezione di quelle relative alle fattispecie di cui alla lettera a) del comma 1 ed alla lettera b) del comma 2 applicate d'ufficio e, in particolare, quest'ultima è applicata secondo le modalità e le decorrenze previste al precedente articolo 10 in tema di determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza. Per beneficiare delle riduzioni di cui alla lettera b) del comma 1 ed alle lettere a), c) ed d) del comma 2, è necessario presentare l'istanza per ciascun anno di applicazione della tassa. Per beneficiare delle riduzioni di cui alla lettera g) del comma 2, è necessario presentare al gestore della tassa, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'istanza contenente dichiarazione circa il rispetto dei requisiti previsti per gli aiuti <i>de minimis</i> di cui alla vigente normativa europea e nazionale, da attestarsi mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Le riduzioni di cui alla lettera c) del comma 1 e alle lettere e) ed f) del comma 2 hanno decorrenza dall'anno nel quale vengono presentate le relative istanze e restano valide fino alle variazioni successivamente intervenute.</p> <p>3-bis. Per beneficiare delle agevolazioni di cui al presente articolo che si applicano in base all'indicatore ISEE, la certificazione attestante l'ISEE è presentata al gestore della tassa entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento. Per le certificazioni ISEE presentate successivamente a tale data si applica la sanzione</p>	<p>euro 17.000,00 e maggiore di euro 12.000,00;  - riduzione del 50 per cento della tariffa se l'indicatore ISEE è uguale o minore di euro 12.000,00;  e) per le utenze non domestiche utilizzate esclusivamente per attività non lucrative dalle organizzazioni di volontariato iscritte all'apposito albo regionale ai sensi delle vigenti disposizioni: riduzione del 33 per cento della tariffa;  f) per le utenze non domestiche della categoria 01 ("Musei, biblioteche, scuole, associazioni") utilizzate esclusivamente per attività non lucrative da enti appartenenti alle confessioni religiose riconosciute dallo Stato: riduzione del 33 per cento della tariffa;  g) per le utenze non domestiche appartenenti alla categoria 07 ("Alberghi con ristorante") o alla categoria 08 ("Alberghi senza ristorante") la cui superficie tassata è maggiore di m<sup>2</sup> 500: riduzione del 20 per cento per la quota parte di superficie tassata eccedente i m<sup>2</sup> 500.</p> <p>3. Le esenzioni e le riduzioni di cui al presente articolo devono essere richieste dal contribuente, ad eccezione di quelle relative alle fattispecie di cui alla lettera a) del comma 1 ed alla lettera b) del comma 2 applicate d'ufficio, e, in particolare, quest'ultima è applicata secondo le modalità e le decorrenze previste al precedente articolo 10 in tema di determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza. Per beneficiare delle riduzioni di cui alla lettera b) del comma 1 ed alle lettere a), c) e d) del comma 2, è necessario presentare l'istanza per ciascun anno di applicazione della tassa; ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui alla lettera b) del comma 1, in alternativa alla presentazione delle istanze da parte dei contribuenti, la Società della Salute della Zona Pisana può attestare al gestore della tassa, entro il termine di cui al comma 3-bis, il possesso dei requisiti previsti per l'esenzione in capo ai contribuenti che assiste, sulla base delle dichiarazioni acquisite dagli stessi nell'ambito della propria attività istituzionale. Per beneficiare delle riduzioni di cui alla lettera g) del comma 2, è necessario presentare al gestore della tassa, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'istanza contenente dichiarazione circa il rispetto dei requisiti previsti per gli aiuti <i>de minimis</i> di cui alla vigente normativa europea e nazionale, da attestarsi mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Le riduzioni di cui alla lettera c) del comma 1 e alle lettere e) ed f) del comma 2 hanno decorrenza dall'anno nel quale</p>
--	--

<p>amministrativa di euro 51,00 per tardiva presentazione.</p> <p>4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 24</b> <b>Versamento della tassa sui rifiuti</b></p> <p>1. La tassa è versata utilizzando il modello di pagamento unificato F24 o il bollettino di conto corrente postale approvato con apposito decreto ministeriale, anche tramite canali telematici offerti dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, o attraverso altri canali secondo le disposizioni normative vigenti in materia al momento dell'emissione.</p> <p>2. Il versamento è dovuto:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) previo invio al contribuente di avvisi di pagamento, in due rate, aventi scadenza il 30 aprile e il 1 dicembre, la prima in acconto e la seconda a saldo della tassa dovuta per l'anno di riferimento. Per la prima rata si applicano gli elementi di tassazione dell'anno di riferimento ma le tariffe dell'anno precedente;</li> <li>b) previa intimazione di pagamento notificata al contribuente, a titolo di saldo, in unica soluzione.</li> </ol> <p>3. In sede di determinazione del saldo, salvo diversa disposizione, sono considerate le agevolazioni, le variazioni intervenute per l'anno di riferimento nonché gli eventuali importi versati a titolo di acconto.</p>	<p>vengono presentate le relative istanze e restano valide fino alle variazioni successivamente intervenute.</p> <p>3-bis. Per beneficiare delle agevolazioni di cui al presente articolo che si applicano in base all'indicatore ISEE, la certificazione attestante l'ISEE è presentata al gestore della tassa entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento. Per le certificazioni ISEE presentate successivamente a tale data si applica la sanzione amministrativa di euro 51,00 per tardiva presentazione.</p> <p>4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 24</b> <b>Versamento della tassa sui rifiuti</b></p> <p>1. La tassa è versata utilizzando il modello di pagamento unificato F24 o il bollettino di conto corrente postale approvato con apposito decreto ministeriale, anche tramite canali telematici offerti dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, o attraverso altri canali secondo le disposizioni normative vigenti in materia al momento dell'emissione.</p> <p>2. Il versamento è dovuto:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) previo invio al contribuente di avvisi di pagamento, in due rate, aventi scadenza il 30 settembre e il 15 dicembre, la prima in acconto e la seconda a saldo della tassa dovuta per l'anno di riferimento. Per la prima rata si applicano gli elementi di tassazione dell'anno di riferimento ma le tariffe dell'anno precedente;</li> <li>b) previa intimazione di pagamento notificata al contribuente, a titolo di saldo, in unica soluzione.</li> </ol> <p>3. In sede di determinazione del saldo, salvo diversa disposizione, sono considerate le agevolazioni, le variazioni intervenute per l'anno di riferimento nonché gli eventuali importi versati a titolo di acconto.</p> <p>4. Gli avvisi di pagamento sono di norma inviati al contribuente fra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedenti il termine previsto per il pagamento.</p> <p>5. Al fine di favorire la digitalizzazione delle procedure, gli avvisi di pagamento sono inviati utilizzando prioritariamente la posta elettronica certificata o la posta elettronica ordinaria.</p>
--	--

<p><i>(omissis)</i></p> <p><b>Articolo 36</b> <b>Norme transitorie e finali</b></p> <p><i>(omissis)</i></p> <p><i>(omissis)</i></p>	<p><i>(omissis)</i></p> <p><b>Articolo 36</b> <b>Norme transitorie e finali</b></p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>9. Per l'anno 2022 la scadenza della prima rata di pagamento di cui all'articolo 24, comma 2, lettera a), è fissata al 30 giugno 2022.</p> <p><i>(omissis)</i></p>
---	---